



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro MUR
Senatrice Prof.ssa **Anna Maria BERNINI**
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Direttore Generale della Direzione
dell'internazionalizzazione e della comunicazione
Dott. **Gianluigi CONSOLI**
dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it

e p.c. Al Segretario Generale
Dott.ssa **Francesca GAGLIARDUCCI**
segretariatogenerale@mur.gov.it

OGGETTO: Parere in merito alla Tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, dell'Accordo del 13 febbraio 2019, fatto a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione Europea con i titoli rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Repubblica italiana

Adunanza del 16/1/2024

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Direttore Generale della direzione dell'Internazionalizzazione e della comunicazione Prot. n. 8383 del 22/6/2023 con la quale si trasmetteva la tabella di equiparazione elaborata dal tavolo tecnico di cui all'accordo bilaterale Italia-Santa Sede fatto a Roma il 13/2/2019;

Vista la successiva nota del Dirigente Dott. Michele MAZZOLA per il Direttore Generale della Direzione dell'internazionalizzazione e della comunicazione Prot. n. 9408 del 14/7/2023 con la quale veniva trasmessa una prima documentazione integrativa;

Vista l'ulteriore nota del Direttore Generale della direzione dell'Internazionalizzazione e della comunicazione Prot. n. 13481 del 16/10/2023 con la quale si trasmetteva la documentazione aggiuntiva ricevuta dalla Santa Sede;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994 n. 175 "Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici";

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002 n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 14”;

Visto l’Accordo del 13 febbraio 2019, fatto a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione Europea;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63 “Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche”;

Visti i Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione Europea (13 febbraio 2019) prevede che i titoli accademici conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore italiane elencati nell’art. 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, ovvero Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca, e i titoli accademici conferiti dalle Istituzioni della formazione superiore canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, indicati negli articoli 6, 9, 45-50 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* dell’8 dicembre 2017, ovvero Baccalaureato, Licenza e Dottorato, siano riconosciuti per i fini di cui all’art. 1, comma 1, del suddetto Accordo (e cioè di «facilitare gli studenti, i ricercatori ed i possessori dei titoli di studio della formazione superiore di queste Istituzioni nell’accesso all’istruzione superiore, nel proseguimento degli studi accademici e nel conseguimento dei titoli accademici nelle rispettive Istituzioni di formazione») rispettivamente in corrispondenza dei cicli di studio di primo, secondo e terzo ciclo ai sensi del Processo di Bologna e facendo riferimento ai Quadri delle Qualifiche della Repubblica Italiana e della Santa Sede;

la Convenzione di Lisbona ha lo scopo di favorire il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio per promuovere la mobilità interuniversitaria. Il riconoscimento di titoli e percorsi di studio svolti all’estero spetta alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, non deve prevedere alcuna distinzione basata su lingua, sesso, religione o opinioni politiche, deve seguire procedure chiare e trasparenti e concludersi in un tempo ragionevole, precisato *ex ante*. Le Università rilasciano un riconoscimento totale o parziale, oppure esprimono un diniego motivato. L’autonomia finanziaria consente alle Università di applicare una tassa per la copertura delle spese amministrative; e il CUN ritiene in ogni caso essenziale che le Università debbano stabilire adeguate procedure per le richieste di riconoscimento, dandone opportuna pubblicità sui propri canali di comunicazione, nella convinzione che altrettanto verrà fatto, nello spirito della Convenzione di Lisbona, dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;

l’art. 8, comma 2, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 13 febbraio 2019, al fine di facilitare le procedure di riconoscimento, prevede la redazione, con l’aggiornamento periodico, delle tabelle di corrispondenza tra i titoli accademici dei rispettivi ordinamenti, fermo

restando quanto previsto dall'art. 1 dello stesso Accordo: "in coerenza con i principi della Sezione III della Convenzione di Lisbona, è fatta salva la competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle Parti in merito al riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio e dei titoli accademici, competenza esercitata nell'ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti".

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

In merito alla tabella di corrispondenza elaborata dal Tavolo tecnico istituito dalla Repubblica Italiana e dalla Santa Sede e sottoposta al parere del CUN, questo Consiglio sottolinea in primo luogo la difficoltà di paragonare le classi di laurea del sistema universitario nazionale con i piani di studio annuali delle Istituzioni della formazione superiore vaticane, ancorché integrati con l'indicazione dei risultati di apprendimento (*learning outcomes*). La tendenziale stabilità delle classi di laurea non trova riscontro nel carattere provvisorio dei piani di studio, per loro natura legati alle necessità e opportunità del momento. Pertanto, il parere espresso può assumere un valore generale solo se riferito a corsi con piani di studio conformi a quelli presenti nella tabella, con i relativi risultati di apprendimento.

Ciò premesso, sulla base delle sedi e dei piani di studio oggi valutati, con i correlati risultati di apprendimento, il CUN ritiene che le possibili corrispondenze indicate nella tabella fra i titoli rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede e quelli del sistema universitario italiano, per tutte le finalità previste dall'art. 1, comma 1, dell'Accordo del 13 febbraio 2019, fatto a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione Europea, siano nel loro insieme da considerare sostanzialmente corrette, con le seguenti più rilevanti eccezioni o specificazioni:

- il **Baccalaureato in Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana** può essere riconosciuto solo in parte corrispondente con la **Laurea in Beni culturali (L-01)** perché privo dei contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di questa classe, i quali comprendono «conoscenze di base degli sviluppi storici e letterari fra mondo antico e contemporaneo; conoscenze di base delle discipline geografiche e antropologiche; conoscenze fondamentali di legislazione e gestione dei beni culturali»;
- la **Licenza in Storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana** non può essere riconosciuta corrispondente con la **Laurea Magistrale in Scienze storiche (LM-84)** perché priva dei contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di questa classe, i quali «comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi: della storia generale ed europea; della storia dei paesi extraeuropei; delle discipline storiche, sociali e del territorio; delle metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica e di analisi delle fonti»;
- la **Licenza in Studi giudaici e Relazioni ebraico-cristiane della Pontificia Università Gregoriana** e la **Licenza in Scienze morali della Pontificia Accademia Alfonsiana** possono essere riconosciute solo in parte corrispondenti con la **Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni (LM-64)** perché prive dei contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di questa classe, i quali comprendono «una conoscenza approfondita dei fenomeni, degli aspetti salienti e dell'evoluzione della storia religiosa dall'antichità all'epoca contemporanea,

allargando progressivamente gli orizzonti dai paesi del Mediterraneo agli altri paesi, la cui storia presenta eventi e personaggi di rilevanza religiosa; specifica preparazione sulla lettura dei testi sacri e sulle tradizioni esegetiche; elevate competenze nel settore delle scienze attinenti al fenomeno religioso, nonché nei campi di indagine sull'incidenza culturale e sociale del fattore religioso, con particolare attenzione allo studio della pluralità degli ordini etico-giuridici (religiosi e secolari) presenti nella società contemporanea, anche nella prospettiva di genere»;

- la **Licenza in Scienze del Matrimonio e della Famiglia del Pontificio Istituto Teologico "Giovanni Paolo II" per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia** non può essere riconosciuta corrispondente con la **Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni (LM-64)** perché priva dei suddetti contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di questa classe;
- la **Licenza in Psicologia dell'Università Pontificia Salesiana e della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium** e la **Licenza in Scienze Psicologiche - Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana** possono essere riconosciute corrispondenti con la **Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)** soltanto se sarà possibile l'adeguamento a quanto previsto dalla legge 163/2021 e dal D.l. 654/2022. In particolare, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale della classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. Sono ammessi all'esame finale coloro che avendo acquisito i 30 CFU del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV), abbiano conseguito un giudizio di idoneità del TPV interno ai corsi di studio. Ai fini del conseguimento dei 30 CFU di TPV previsti dalla legge 163/21 per l'accesso alla prova finale abilitante, parte delle attività formative professionalizzanti, corrispondenti a 10 CFU, è svolta durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. In mancanza, totale o parziale di questi CFU essi vanno integrati nel corso della LM-51, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, del D.l. 654/22.
- il **Baccalaureato in Lettere cristiane e classiche della Università Pontificia Salesiana** può trovare solo parziale corrispondenza nella **Laurea in Lettere (L-10)**, perché privo dei contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di questa classe, che comprendono «storia e generi della letteratura italiana dalle origini al periodo contemporaneo; linguistica italiana, storica e applicata; filologia dei testi del mondo medievale, moderno e contemporaneo; filosofia e storia della filosofia, psicologia, pedagogia e antropologia, geografia; storia del mondo medievale, moderno e contemporaneo, archeologia e storia dell'arte, orientalistica, spettacolo, cinema e storia della musica; storia e generi della letteratura di ogni cultura europea e del nord e sud America»;
- la **Licenza in Studi Arabi e Islamistica del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica** può trovare corrispondenza non nella Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità (LM-15), bensì nella **Laurea Magistrale in Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia (LM-36)**.

- la **Licenza in Archeologia Cristiana del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana** può trovare solo parziale corrispondenza nella **Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2)** perché priva dei contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi di questa classe, che comprendono «la conoscenza di livello avanzato in archeologia e antichità dalla preistoria al medioevo e in due o più dei seguenti ambiti: archeologia dell'Asia e dell'Africa e discipline delle civiltà orientali; storia dell'antichità e del medioevo; lingue e letterature dall'antichità al medioevo; formazione tecnica, scientifica, economica e giuridica».

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.